

STATUTO

SGASA' S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDOVI' CN VIA DEL
RISORGIMENTO 4/C

Numero REA: CN - 343572

Codice fiscale: 04205460043

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

ALLEGATO "A" AL REP. N. 36.045 RACC. N. 25.345
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE
"SGASÀ S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 112/2017 una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata **"SGASÀ S.R.L. IMPRESA SOCIALE "**.
Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società.

Articolo 2 - Oggetto

La società non ha scopo di lucro e persegue la finalità di creare e diffondere un modello socio-economico ispirato ai principi della teoria dell'economia circolare, a partire dalla macro-tematica dell'alimentazione.

La società esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs 112/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività e, precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e

l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenuti utili ed opportune.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società si avvale della competenza e del supporto dei propri soci.

Articolo 3 - Assenza di scopo di lucro

Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzioni indirette di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secon-

do grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2066 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, da adottare con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 5 - Sede

La sede della società è posta nel Comune di Mondovì.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato, ai sensi dell'art. 2463 c.c. in Euro 12.000,00 (dodici mila virgola zero zero). Possono essere conferiti beni e diritti suscettibili di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto delle norme di legge ed in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi

indicata.

I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti infruttiferi in conto/capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, salvo difforme delibera dei soci.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alla quota posseduta, e nella delibera di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, che in nessun caso potrà essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Articolo 7 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, quest'ultimo se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto

to il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a perfezionare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nei pubblici registri, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

In ogni caso spetta ai soci che non esercitano il diritto di prelazione, il gradimento nei confronti dei nuovi soci, da esercitarsi con voto della maggioranza del capitale sociale, esclusa la quota del socio cedente (fatta salva la possibilità di quest'ultimo di recedere dalla società nel caso di mancato gradimento).

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Articolo 9 - Morte del socio

Agli eredi del socio deceduto spetta il diritto di subentrare nella partecipazione spettante al de cuius, fatta salva la facoltà di richiedere la liquidazione della quota a loro spettante e fatta salva diversa disposizione testamentaria del de cuius.

Il subentro degli eredi è sottoposto al gradimento dei soci superstiti.

In caso di mancato gradimento, agli eredi spetterà la liquidazione della quota.

Nel caso di non continuazione, a questi spetterà una liquidazione commisurata alla partecipazione del socio defunto e rapportata al patrimonio sociale, ed i soci superstiti possono decidere, con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto:

- di acquistare, in proporzione alla propria partecipazione, la quota dagli eredi, entro un anno dal decesso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8; la volontà di acquistare dovrà essere comunicata agli eredi entro trenta giorni dalla data del decesso; l'acquisto sarà possibile anche solo da parte di alcuni soci, ove gli altri non volessero acquistare;

- di porre in liquidazione la società.

In ogni caso, si applica l'ultimo comma dell'articolo 8 del presente statuto.

Articolo 10 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente elettronico.

La comunicazione di recesso deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'i-

scrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, nell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni; oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 codice civile e qualora, sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Articolo 12 - Socio Unico

La società non può essere detenuta da un unico socio persona fisica, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 112/2017.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio ente privato ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 112/2017 o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 13 - Soggezione ed attività di direzione e controllo

All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545 - septies del c.c.

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Si applica l'articolo 4, comma 3, D.Lgs 112/2017.

Articolo 14 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'articolo 11 D.Lgs 112/2017 comma 4 lettera b) i lavoratori ed eventualmente gli utenti della impresa sociale potranno nominare almeno un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo con le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo.

Per espressa previsione delle vigenti norme, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza nei confronti della società.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ossia le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Non può assumere cariche sociali la persona che non sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge e dal presente statuto. In particolare:

Onorabilità, intesa come affidabilità morale e giuridica della persona, pertanto non possono essere amministratori coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, né coloro che abbiano riportato condanne per reati gravi, o sottoposti a misure di prevenzione, che incidano sulla moralità professionale o sull'affidabilità nella gestione di enti o imprese;

Professionalità, intesa come competenza tecnica e gestionale richiesta dal ruolo, pertanto è necessario il possesso di adeguata competenza ed esperienza, anche maturata in ambito imprenditoriale, amministrativo, gestionale, di formazione e istruzione o nel settore di attività dell'impresa sociale. Se l'amministratore non è un socio è richiesto il possesso di qualifiche specifiche, come titoli di studio pertinenti o iscrizioni a registri professionali, che garantiscano competenze adeguate per il ruolo;

Indipendenza, intesa come assenza di comportamenti che possono compromettere l'autonomia gestionale, infatti è richiesta l'assenza di conflitti di interesse tali da comprometterne l'autonomia di giudizio e l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni. Gli amministratori devono agire nell'esclusivo interesse dell'impresa sociale e delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, evitando situazioni di conflitto di interessi e dichiarando tempestivamente eventuali interessi personali in operazioni della società.

Il venir meno dei suddetti requisiti comporta la decadenza immediata dalla carica.

Gli amministratori devono adempiere ai propri doveri con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, nel rispetto della legge e del presente statuto.

Essi sono responsabili della corretta amministrazione della società e devono curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché la salvaguardia della continuità aziendale.

Gli amministratori devono agire in modo informato, evitare situazioni di conflitto

di interessi, rispettare il divieto di concorrenza e astenersi dallo sfruttamento di opportunità d'affari apprese nell'esercizio della carica.

Sono tenuti, altresì a operare con lealtà e riservatezza nell'interesse esclusivo della società e delle sue finalità di impresa sociale.

Articolo 15 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori deve essere convocata l'assemblea per la loro sostituzione. Gli Amministratori nominati così subentrati restano in carica fino alla scadenza dell'Organo amministrativo in carica.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 17 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo dell'adunanza almeno otto giorni prima della stessa e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di gestione per l'amministrazione ordina-

ria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate all'articolo 2475 comma quinto del c.c.

L'organo amministrativo può nominare consiglieri delegati, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti sempre proporzionati alla attività svolta.

Articolo 19 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori tecnici, consiglieri delegati, ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina e senza che gli si possa eccepire carenza di poteri.

Articolo 20 - Compensi Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e comunque sempre proporzionati alla attività svolta.

Con decisione dell'assemblea dei soci ovvero all'atto di nomina si può, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso sempre proporzionato alla attività svolta annuale o mensile in misura fissa, nonché determinare una indennità sempre proporzionata alla attività svolta per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso sempre proporzionato alla attività svolta, è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina o con successiva deliberazione dello stesso Consiglio.

In caso di nomina di un direttore tecnico, il suo compenso è stabilito dall'organo amministrativo al momento della nomina o con successiva deliberazione dello stesso.

I compensi vengono comunque determinati nei limiti e nel rispetto dell'articolo 3 D.Lgs 112/2017.

Articolo 21 - Organo di controllo

La società deve nominare, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, un organo di controllo interno, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza del-

l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 22 - Revisore

Nei casi previsti dall'articolo 10 quinto comma D.Lgs 112/2017, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 23 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina di amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni delle norme di funzionamento;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina di liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Per le delibere portanti trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio si osserva l'articolo 12 D.Lgs 112/2017.

Articolo 24 - Diritto di voto

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 25 - Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o da un socio.

L'assemblea viene convocata con la lettera raccomandata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla tratta-

zione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale si dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 26 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato, ovvero il notaio verbalizzante.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, che verrà conservato dalla società.

Articolo 27 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, a sindaci o al revisore, quest'ultimo se nominato.

Articolo 28 - Verbale d'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma delle presenti norme di funzionamento. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29 - Quorum Costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per

particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 30 - Bilancio ed Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, o gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni previste dal D. Lgs. 112/2017.

Ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs 112/2017 la società destina tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Articolo 31 - Scritture contabili

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 32 – Titoli di debito

La società, ai sensi dell'articolo 2483 c.c., può emettere titoli di debito, purché nominativi o all'ordine.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze necessarie per la modifica del presente statuto.

La delibera di emissione deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbaliz-

zata da un Notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

Articolo 33 – Lavoratori, utenti, volontari

Ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati alle attività delle società sono garantite le forme di coinvolgimento al fine di consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi.

Le modalità di coinvolgimento sono individuate con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, nel quale siano previsti anche i casi e le modalità della partecipazione all'assemblea dei soci da parte dei lavoratori e degli utenti della impresa sociale, anche tramite i loro rappresentanti.

I Lavoratori e gli utenti possono partecipare, anche tramite rappresentanti, all'assemblea dei soci, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario comunicandolo con apposito invito; in alternativa, i Lavoratori e gli utenti potranno partecipare all'assemblea dei soci rivolgendo richiesta scritta diretta al Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione potrà avvenire previa accettazione del Consiglio di Amministrazione. Il diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto previsto dall'articolo 13 D.Lgs 112/2017. La società darà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I volontari sono iscritti in apposito registro.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2484 c.c.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devo-

luto ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 35 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti ed, in particolar modo al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nella sua interezza, al Codice del Terzo Settore ed alle norme del Codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.

F.to Francesco Vivalda

F.to Sarra Bezzi

F.to Maurizio Pilone

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

La presente copia informatica è conforme - ai sensi dell'articolo 22 del d. lgs. 82/2005 - all'originale documento cartaceo, e si rilascia per uso del Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo.